



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

- Testo coordinato e approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 28 gennaio 1991 –
- Integrato e modificato con successive deliberazioni consiliari nn. 21 del 03 aprile 1992, 117 del 20 dicembre 1994 e n. 8 del 07 marzo 2007

IN VIGORE DAL 10 FEBBRAIO 1995

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

(art.12, comma 1, legge 7/08/1990, n.241).

Capo 1 FINALITA'

ART.1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo al presente regolamento.

Capo II PROCEDURE

ART.3

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto. Per quanto attiene agli interventi descritti al Capo VI, si applica l'art.13-comma 3.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

4. *E' fatto salvo, rispetto a quanto disposto dai precedenti commi 1, 2, e 3, quanto disposto dal successivo art. 13 in materia di assistenza e sicurezza sociale*”;^a

ART.4

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro 30 (trenta) giorni.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate

^a Inserito il 4 comma

le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto delle istanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina la misura dell'intervento.

4. Nessun intervento puo' essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessita', prima di decidere l'esclusione, puo' richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART.5

1. Il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione dei contributi, ovvero la loro esclusione.

In tale ultimo caso l'atto dovra' essere adeguatamente motivato.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformita' della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento.

CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

ART.6

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale puo' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Cultura ed informazione;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali.

Relativamente ai punti: b), c), d) ed e) di cui al primo comma, le relative determinazioni saranno assunte sentiti i Capigruppo consiliari.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformita' all'art.32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n.142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

ART.7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti nel Comune che facciano esplicita richiesta di contributo "una tantum" o per le quali l'Ufficio Servizi Sociali proponga un "Progetto di intervento" specifico, per le finalita' espresse all'art.13 - primo comma - e sussistendo le condizioni di cui al terzo comma dello stesso articolo del presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalita' giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita' a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunita' alla quale l'ente e' preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART.8

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovra' essere allegata la documentazione idonea e comprovare le finalita' dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonche' la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprieta' dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovra' essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovra' essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, puo' essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza puo' essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalita'. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Mensilmente la Giunta dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n.142.

5. Per gli interventi proposti dall'Ufficio Servizi Sociali si applica invece quanto disposto al Capo VI - art.13

- del presente regolamento.

ART.9

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attivita' ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunita' locale e di cui al precedente art. 6, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attivita'. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attivita' o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovra' essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale e' stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attivita', la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo e' richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

ART.10

1. Per gli enti pubblici, e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunita' locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sara' effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovra' inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta di norma a consuntivo entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART.11

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.10, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 9.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART.12

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e

mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART.13

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) Alla protezione e tutela del bambino;
- b) Alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) All'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) All'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) Alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) Alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- h) All'integrazione di adulti a grave rischio di emarginazione sociale.

2. Per consentire tali finalità il Comune provvede:

- a) All'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) Alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

3. Per realizzare gli interventi di cui al comma 1, fatte salve le richieste di "contributo una tantum" per le quali si applica quanto disposto dall'art.3 del presente Regolamento, l'Ufficio competente predispone direttamente o concorda con altre istituzioni pubbliche o private, "Progetti di intervento" specifici; tali Progetti non richiedono l'espletamento dell'istruttoria di cui al Capo II-art.3: questa viene infatti debitamente sostituita da una relazione degli operatori responsabili dell'andamento del progetto. Detta relazione dovrà indicare le condizioni socio-economiche dell'assistito, le finalità progettuali rivolte allo stesso nonché la spesa derivante a carico del bilancio comunale. Le proposte avanzate sono rimesse alla valutazione della Giunta comunale che dispone la misura degli interventi.

4. *E' comunque fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento comunale dei servizi sociali" approvato con Delibera Consiliare n. 8 del 07/03.^b*

ART.14

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli o articoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 13 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art.8.

2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art.8.

CAPO VII ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART.15

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune puo' intervenire inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle societa' ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita', agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprieta' comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita'.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART.16

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.15, e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta comunale che dovra' prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e

^b Inserito il 4 comma

conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sara' consentito, sempre sotto la responsabilita' del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovra' essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

ART.17

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attivita' esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attivita' particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attivita' di cui al precedente comma puo' comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprieta' comunale. La concessione e' sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilita' dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilita' verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalita' di cui alle lettere a) e b), del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalita' di cui agli artt.10 e 11 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorche' di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunita'.

ART.18

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma primo del precedente art.17 si osservano le norme di cui agli artt. 9 e 11 del presente Regolamento.

CAPO IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART.19

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- d) favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART.20

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.19, lettera d) non possono essere d'importo superiore al % delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART.21

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 22

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo e' istituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 23

1. L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) cultura ed informazione;
- d) sviluppo economico;
- e) tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 24

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformita' dell'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.
2. L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino ed il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso e pubblicita'.
4. Copia dell'albo e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

ART.25

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.